

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Maria Silvia Bassoli
Simona Bonomelli
Alessandro Testa
dell'Ordine dottori commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Stefano Finardi
del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Barbara Assolari
Elisabetta Sporchia
Marcello Tacchini
del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

La «Certificazione Unica» manda in pensione il Cud

In vigore dal 2015, è un tassello della semplificazione renziana. Resta qualche perplessità sul controllo dei dati precompilati



Scalda i motori la «Certificazione Unica» che a partire dal 2015 sostituirà il Cud: interessa i lavoratori dipendenti ma anche i pensionati

ALESSANDRA BEVILACQUA

Ha suscitato interesse nei giorni scorsi la pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del nuovo prospetto della «Certificazione Unica» (Cu), che dal 2015 sostituirà il Cud.

«La Certificazione Unica è uno dei tasselli fondamentali della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati - spiega Sergio Sala, vicepresidente dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo -, prevista dal decreto semplificazioni, uno degli obiettivi principali del governo Renzi. Gli importi esposti con tale nuova certificazione, infatti, inviata obbligatoriamente dai sostituti di imposta in forma telematica entro il 7 marzo (il 9 nel 2015, perché il 7 cade di sabato, ndr) dell'anno successivo a quello di corresponsione di redditi e compensi, costituiranno i dati base da indicare nella nuova dichiarazione precompilata che sa-

ranno inseriti direttamente dall'Agenzia delle Entrate».

Per questo motivo si aggiungeranno i dati relativi ai familiari a carico e l'indicazione delle tipologie di reddito.

In sostanza, la «Cu2015» riguarderà i lavoratori dipendenti e i redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato (come per esempio i co.co.pro), i pensionati. E fin qui è come gli altri anni; in più coinvolgerà tutti i compensi dei lavoratori autonomi a vario titolo: dai professionisti con partita Iva agli agenti di commercio, dai percettori di provvigioni ai redditi con ritenuta, d'acconto o d'imposta. Ma la «Cu2015» non sostituisce il modello 770 dei sostituti d'imposta. E non sostituisce la dichiarazione 730 o Unico, nel caso vi siano altri redditi da dichiarare, come per esempio le rendite di immobili o terreni.

«Da un primo esame della bozza della modulistica e dei connessi adempimenti - puntualizza Sala - emerge come,

La rubrica

Come inviare i quesiti per gli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

con maggiori oneri a carico delle imprese, l'Erario promuove la campagna 2015 per l'invio ai contribuenti della dichiarazione dei redditi precompilata».

Dal 2016, inoltre, saranno richiesti altri dati da inserire, che le imprese dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate per la pre-compilazione della dichiarazione dei redditi, come per esempio le spese mediche sostenute dai contribuenti.

«I commercialisti non hanno generalmente la disponibilità dei dati dei familiari a carico da inserire nel nuovo prospetto CU per i dipendenti o collaboratori dei propri clienti - conclude il presidente dell'Ordine commercialisti ed esperti contabili di Bergamo, Alberto Carrara -. E poi chi dovrà effettuare la verifica sulla correttezza dei dati inseriti nella dichiarazione precompilata relativi agli oneri detraibili, spese mediche, assicurazioni e oneri su mutui nel 2016: il contribuente stesso o gli intermediari incaricati?». ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 205

Recupero fiscale possibile anche per il sottotetto?

Ho diritto al recupero fiscale (detrazione Irpef) e in che misura nel recupero sottotetto ai fini abitativi, avendo sopra-alzato e creato un nuovo volume rispetto al pre-esistente?

- LETTERA FIRMATA

Il recupero del sottotetto con aumento di volumetria consente il beneficio del recupero fiscale limitatamente all'importo delle spese sostenute riferibili alla parte di fabbricato già esistente, restando escluse le spese riferite all'aumento della volumetria. Le detrazioni spettante è quella relativa agli interventi di ristrutturazione (50%, aliquota ridotta al 40% per le spese sostenute dall'1 gennaio 2015 e, se l'unità di impianto di riscaldamento, quella relativa al risparmio energetico (65%, aliquota ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2015). Si raccomanda particolare attenzione all'acquisizione, tramite il tecnico incaricato, degli elementi oggettivi che consentano la corretta individuazione delle spese per gli interventi detraibili.

RISPOSTA N. 206

Il rebus detrazioni sull'acquisto dell'arredamento

Agli inizi di dicembre 2013 ho effettuato i seguenti lavori nella mia abitazione:

*-Fattura del 16 dicembre, Fornitura e posa materiale per trasformazione vasca da bagno in piatto doccia, abbattimento delle barriere architettoniche, posa rubinetteria, ecc.
-Fattura del 27 dicembre: rifacimento totale impianto elettrico e certificazione rilasciata da tecnico abilitato
-Fattura del 29 dicembre. Demolizione parte di tavolato interno, parte della pavimentazione per posa calorifero con rifacimento ex novo di relativi attacchi idraulici ed assistenza muraria.
In data 27 dicembre e successivamente il 29 e 30 ho acquistato una cucina, due letti, armadi e mensole. Il Caf che ha seguito la dichiarazione dei redditi 2013 pur avendo inserito in detrazione le fatture sopra elencate non ha voluto in nessun modo portare in detrazione le fatture inerenti le spese per acquisto arredamento perchè non in*

possesso di nessuna dichiarazione fatta al comune, nonostante che i lavori eseguiti non necessitano di nessuna comunicazione comunale. Ho sentito diverse persone, tra le quali anche due commercialisti i quali mi hanno confermato di aver avuto casi analoghi e di aver presentato a loro volta la dichiarazione ad altri Caf i quali hanno accettato in detrazione le fatture.

- LETTERA FIRMATA

Il contribuente che possono fruire della detrazione per ristrutturazione edilizia hanno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili calcolata su massimo 10 mila euro. Per fruirne è sufficiente che, prima dell'acquisto, siano stati già avviati lavori di ristrutturazione. La data di avvio potrà essere provata da abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all'Asl, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

RISPOSTA N. 207

Quando bisogna comunicare all'Asl competente

Ho un dubbio in merito a quando la normativa prevede la comunicazione all'Asl

per interventi di manutenzione straordinaria. Io intendo rifare completamente il bagno di casa mia (manutenzione straordinaria): la spesa prevista è di circa 12 mila euro; intendo chiamare un'impresa edile per il lavoro murario e di piastrellatura, un idraulico e un elettricista. C'è bisogno di comunicazione all'Asl?

- LETTERA FIRMATA

La comunicazione all'Asl competente deve essere effettuata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in data antecedente all'inizio lavori, solo nei casi in cui è prevista la presenza, in base alla normativa sulla sicurezza nei cantieri, e, in particolare, nei casi di cui all'art. 99 del D.lgs. n. 81/2008: - cantieri di cui all'art. 90 comma 3 del medesimo decreto e, quindi, cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese; - cantieri che, anche successivamente all'inizio dei lavori, si trovano nella condizione sopra individuata; - cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità di lavoro sia superiore a 200 uomini /giorno.

Notaio

RISPOSTA N. 208

Lavorerò all'estero ora vendo casa: novità fiscali?

Nel 2011 ho comprato la mia abitazione con le agevolazioni per la prima casa. Ora, dovendo trasferirmi all'estero per lavoro, voglio venderla. Quali sono le conseguenze fiscali? Il mio contratto di lavoro all'estero dura 3 anni: se dovessi tornare in Italia, nel mio attuale Comune di residenza (dove si trova anche la casa di mia proprietà) potrei godere ancora delle agevolazioni prima casa?

LETTERA FIRMATA

Il trasferimento della prima casa entro cinque anni dall'acquisto comporta la decadenza dalle agevolazioni (con conseguente obbligo di versare la differenza tra imposta agevolata versata e imposta piena, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria del 30%), salvo che Lei provveda al riacquisto, entro un anno dalla vendita, di altra casa adibita a propria residenza. Secondo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2010 la nuova abitazione il cui acquisto entro l'anno è idoneo ad evitare la decadenza dalle precedenti agevolazioni può riguardare anche un immobile all'estero, purché esistano tra l'Italia e lo Stato estero strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente la nuova abitazione è stata adibita ad abitazione principale (ossia che lì è stata posta la propria residenza). Una volta rientrato in Italia Lei potrà nuovamente godere delle agevolazioni prima casa, in quanto sul territorio nazionale non risulterà proprietario di altre case acquistate con le agevolazioni prima casa, ma purtroppo non potrà godere del "credito di imposta" dato che la nuova prima casa "italiana" sarebbe acquistata dopo più di un anno dalla vendita della precedente prima casa "italiana".

RISPOSTA N. 209

Mutuo da pagare Se un amico si accolla il resto

Ho messo in vendita la mia abitazione, per la quale sto ancora pagando il mutuo, che riusci ad avere ad ottime condizioni. Ora il probabile acquirente - che è un amico - vorrebbe accollarsi quanto rimasto da pagare, per sborsare al momento una cifra minore e pagare il resto direttamente alla banca subentrando nel mio mutuo a tutte le mie condizioni. È possibile? Me lo consiglia? Ci sono dei rischi per me?

LETTERA FIRMATA

L'accollo del mutuo è in linea di principio sempre ammissibile (in quanto accordo tra lei e il nuovo acquirente), ma è opportuno

TROVA INCENTIVI

Ricerca e innovazione, 7 milioni per le micro e piccole imprese

Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde promuovono lo sviluppo di processi innovativi del sistema regionale attraverso lo stanziamento di quasi 7 milioni di euro (per l'esattezza 6.800.000) a favore delle micro e Pmi locali. L'obiettivo del bando «Ricerca e Innovazione edizione 2014» è avvicinare le imprese ai temi dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, realizzando un sistema in cui i diversi soggetti partecipino attivamente alla realizzazione d'interventi innovativi. I contributi sono destinati ai seguenti temi: 1) Innovazione tecnologica di processo e di prodotto, tramite l'introduzione e la creazione di nuove tecnologie digitali e la messa a disposizione di servizi di trasferimento tecnologico, anche in vista di Expo; 2) Accompagnamento delle imprese alla partecipazione a programmi di ricerca, sviluppo e innovazione europei; 3) Valorizza-

zione del capitale umano tramite l'inserimento in impresa ricercatori e personale altamente qualificato; 4) Sostegno per i processi volti all'ottenimento di brevetti/modelli europei. Tra le misure finanziabili, importante è il supporto offerto per la partecipazione ai programmi europei e per l'acquisto di servizi di assistenza tecnica per l'adesione a Horizon 2020 (programma quadro per la ricerca ed innovazione 2014-2020) e Cosme (programma per la competitività delle imprese e delle Pmi 2014-2020) per "call" aperte tra il 1° giugno 2014 e il 31 maggio 2015. Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto fino a 30 mila euro a fronte di un investimento minimo da parte aziendale. Le domande possono essere presentate a partire dal 16 ottobre 2014 ed entro il 25 marzo 2015. La documentazione è consultabile al sito www.bandimprelombarda.it. ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



prima verificare con la Sua banca le condizioni generali del suo contratto di mutuo per verificare che non vi siano impedimenti in tal senso posti dalla banca. Fatta questa verifica preliminare, è poi estremamente importante per lei che la banca le conceda la cosiddetta «liberatoria», ossia dichiarata di liberarla da ogni debito e responsabilità in ordine al mutuo, con la conseguenza che anche in caso di mancato pagamento del mutuo da parte dell'acquirente, la banca non potrà più rivolgersi a Lei per chiedere di onorare le rate di mutuo. Consideri però che purtroppo la banca non è obbligata a concedere la «liberatoria», in quanto per legge di regola l'accollo è cumulativo, ossia la banca ha facoltà di chiedere il pagamento sia al nuovo acquirente che all'originario mutuatario.

RISPOSTA N. 210

Casa del nonno contesa per l'arrivo della badante

Mio nonno, anziano, vedovo e senza figli, è deceduto il mese scorso. Noi nipoti abbiamo proceduto alla registrazione presso il notaio del suo testamento pubblico, nel quale nominava noi quattro nipoti eredi universali, in parti uguali. Abbiamo scoperto in seguito che presso un altro notaio, risultava pubblicato un testamento olografo dal quale risultava che mio zio nonno lasciava in eredità alla sua badante la casa. Ci stupisce la cosa: il nonno non aveva mai fatto menzione alla famiglia di tale volontà e temiamo un raggirò. Come

possiamo comportarci? La casa del nonno è la casa di famiglia, per noi sarebbe un grave danno, anche morale, perderla. Ci sembra assurdo...

LETTERA FIRMATA

Per dare una risposta precisa sarebbe importante leggere attentamente i due testamenti, perché in base alle parole utilizzate dal nonno la risposta potrebbe cambiare anche radicalmente. In linea di massima consideri che il testamento redatto dal nonno in data posteriore prevale sul testamento anteriore, ma solo nelle parti in cui sono tra loro incompatibili. Tuttavia, nel caso in cui il nonno avesse nel testamento posteriore revocato espressamente i testamenti anteriori, sarebbe il testamento posteriore a regolare in toto la successione. Inoltre, è forse opportuno per voi, rivolgendovi ad un avvocato, valutare se vi sono gli estremi per una impugnazione del testamento olografo per incapacità di intendere del nonno, oppure per violenza o dolo da parte della badante.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 211

In maternità e con gli arretrati da riscuotere

Sono una ragazza in maternità da ottobre scorso. A fine maggio mi è scaduta l'obbligatoria e adesso ho la facoltativa fino a novembre. Il problema che il mio datore di lavoro è dal mese di aprile compreso che non mi paga. Ho chiesto spiegazioni e mi ha risposto che non ha soldi per pagare nessuno e anche se vado all'Inps o ai sindacati

temo di non risolvere la situazione. Può aiutarmi a indicarmi a chi posso rivolgermi? Riuscirò a recuperare i miei soldi?

LETTERA FIRMATA

Mi spiace che il suo datore di lavoro, forse anche per mancanza di informazione, Le abbia comunicato che il sindacato o l'Inps non possano fare nulla per aiutarla al recupero delle retribuzioni a lei spettanti compresa l'indennità di maternità prevista sia per il congedo obbligatorio che facoltativo. In realtà gli uffici del sindacato e dell'Inps avrebbero potuto fornirle indicazioni su come procedere al recupero delle somme non percepite avviando, l'iter procedurale per l'istituto del pagamento diretto da parte dell'Inps delle indennità di maternità e quello necessario per le somme di sola competenza del datore di lavoro. L'Istituto a mezzo dei messaggi Inps n. 18.529 del

13.07.2010 n. 28.997 del 18.11.2010, fornisce indicazioni per la gestione delle istanze di pagamento diretto nei casi di mancata anticipazione, da parte dei datori di lavoro, delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art 33 L.104/92 e congedo straordinario ex art 42, c.5 D.Lgs 151/2001. Nei messaggi inps, si elencano fra i casi previsti che consentono il pagamento diretto delle indennità ai lavoratori, le ipotesi di: * accertato adempimento del datore di lavoro e per le quali la DTL disponga il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'inps, * aziende ancora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto. Il pagamento diretto è effettuato dall'inps territorialmente competente, che prima di procedere all'evasione della richiesta procederà ad accertare la situazione del datore di lavoro. Nel suo caso, come

primo passo occorrerà diffidare formalmente il Datore di Lavoro ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno o pec Contestualmente dovrà inviare copia della diffida anche all'inps di competenza territoriale. Decorso il termine di 30 giorni qualora il datore di lavoro non abbia provveduto ad adempiere, l'istituto potrà avviare pratica di pagamento diretto per la quale dovrà autocertificare le somme a Lei spettanti e non percepite. La informo che sono a sua disposizione anche gli uffici della Direzione Territoriale del lavoro, ai quali può rivolgersi gratuitamente anche per il recupero delle somme non percepite e di sola competenza del datore di lavoro ed avviare il tentativo di conciliazione.

RISPOSTA N. 212

Quando scade il congedo matrimoniale

Questo mese mi sposo, e a tal proposito vorrei avere alcune delucidazioni in merito al congedo matrimoniale: quanto dura, da quando posso assentarmi dal lavoro, devo usufruirne subito o posso aspettare Natale?

LETTERA FIRMATA

Per avere diritto al congedo matrimoniale è necessario che il matrimonio sia civile o concordatario (il solo matrimonio religioso non è sufficiente) e può essere richiesto una sola volta, eccezion fatta per i casi di divorzio o di decesso del coniuge. Relativamente alla durata e alla decorrenza del congedo è bene precisare che le stesse sono regolate dai Contratti Collettivi che solitamente prevedono una durata di 15 giorni di calendario e la decorrenza dalla data in cui si celebrano le nozze, alcuni contratti però prevedono una durata diversa e consentono al beneficiario di astenersi dal lavoro già da qualche giorno prima dell'evento. Essendo il congedo matrimoniale strettamente collegato alle nozze va goduto in concomitanza con le stesse, qualora questo non fosse possibile a causa di necessità inerenti la produzione, il congedo dovrà essere concesso entro il termine di 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio

Il tuo quesito _____ Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.